



TRIBUNALE DI VARESE

ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'anno millenovecento 96 e questo di 24

del mese di giugno

Il Tribunale Civile e Penale di VARESE riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:

Dr. Giordani Solidori PRESIDENTE

Dr. Elena Coriotti GIUDICE

Dr. Oriente Capozzi GIUDICE

sentita la relazione del Giudice Relatore e visti gli atti del procedimento penale istituito a carico di

Di Giovanni Alfonso sottoposto alle indagini in ordine al delitto di cui all'art. 316 c. p.

riporta:

informato dal tecnico comunale Eraldo Verri che nella discarica di Gazzada Schianno si stava verificando qualcosa di strano, Antonino Sacchi, vigilante urbano di detto Comune, si recava sul posto e notava un grosso autocarro uscire dalla stessa discarica.

Lo stesso provvedeva a fermare il veicolo, guidato da Silvio Mlaucera, in proprietà del Comune di Lotta e apprendeva da costui che aveva provveduto a caricare nella discarica rottami ferrosi.

Lo stesso Mlaucera riferiva di acquistare da circa due anni rottami ferrosi presso detta discarica versando il corrispettivo direttamente al responsabile comunale Alfonso Di Giovanni.

Tali dichiarazioni risultano confermate da Mlaucera Laura e da Mlaucera Katia che aggiungevano che il loro congiunto Mlaucera

Mlaucera

Silvio acquistava materiali ferrosi anche in altre direzioni.

Si accertava, poi, che detti ~~dei~~ materiali ferrosi erano di proprietà del Comune e che mai nessuno aveva autorizzato il Sr. Giovanni a vendere in proprio gli stessi.

Con ordinanza in data 28 maggio 1994 il G. I. P. di questo Tribunale adottava nei confronti dell' indagato Sr. Giovanni Delfino la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio. Avverso detta ordinanza la profoto appellò l'au. Co. lo Tonda nell'interesse del Sr. Giovanni chiedendo l'annullamento o la modifica della stessa.

Lo stesso non ha presentato i motivi riservandoli ad esito dell'esame degli atti.

Con memoria depositata in data 22 giugno 1994 il difensore dell' indagato ha evidenziato che:

- il suo assistito ha continuato una fatt. già esistente presso il Comune di Garrada Feliciano;
- il corrispettivo delle vendite veniva lasciato al custode della discarica ritenendo i rottami ceduti res nullius o res derelictae anche in considerazione dell'attività di pulizia da esso esercitata;
- il Comune avrebbe dovuto riportare su opere finanziarie le somme dei rifiuti;

- gli amministratori erano a conoscenza dello fatto esistente rispetto anche da precedenti esiti della direzione.

- la denuncia nei confronti del suo assistito allora non era se non la risultata realizzata dagli amministratori comunali per le numerose denunce spinte dal Dr. Fiorini nei confronti di costui per le molteplici prevaricate commesse.

- L'esistenza di pericolo di commissione di fatti di analoga natura.

Il difensore, pertanto, richiedeva la revoca della misura adottata o quanto meno la riduzione dello stesso ad un solo mese.

La proposta di impugnazione a favore del Collegio deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rituale proposizione del gravame.

È pacifico, che essendo questo rivolto ovvero un'ordinanza con la quale è stata disposta una misura interdittiva, si verte in materia di appello.

Orbene ai sensi del comma 1 dell'art. 310 c.p.p. la dichiarazione di impugnazione deve essere accompagnata da una contestuale enunciazione dei motivi.

Nel caso di specie il difensore ha proposto la dichiarazione di impugnazione riservandosi di presentare i motivi che, invece, sono stati presentati con la memoria

- 4 -

depositata in data 22 giugno 1994.

La contestualità della dichiarazione di infuquazione e dell'enunciazione dei motivi, contemplata quale condizione legitimante a norma dell'art. 581 lett. c) c.p.p. sivi spetti di gravame a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., è espressamente richiesta dalla norma dell'art. 310 c.p.p.

Di conseguenza l'atto di appello presentato dalla difesa dell'imputato G. Gianni Alfano non può essere ritenuto utilmente proposto essendo limitato alla mera dichiarazione di infuquazione priva della contestuale esposizione dei motivi.

Ne può sorgere ad elemento sanante l'originaria causa di inammissibilità il fatto che la riserva di formulazione dei motivi sia stata formalmente scelta con la memoria depositata in data 22 giugno 1994.

Quindi se si volesse aderire all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile il gravame quando i motivi, seppur non contestuali, siano depositati nel termine utile per l'infuquazione non si potrebbe pervenire a diversa conclusione.

È da rilevare, infatti, che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 30 maggio 1994 e che in tempestiva solo la dichiarazione di infuquazione, presentata in data 9 giugno 1994, e non anche

l'emanazione dei motivi depositati ed in data  
22 giugno 1994.

P. Q. R.

Il Tribunale,

decidendo ai sensi dell'art. 310 c. p. p.

declina

l'annullamento l'appello proposto nell'interesse dell'in-  
dagato G. Giovanni Alfonso dall'av. Carlo Tonda  
avverso l'ordinanza del G. I. P. del Tribunale di  
Varese in data 28 maggio 1994.

Il Presidente

Giovanni P. S. S.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 25 GIU 1994 L'ASSISTENTE CANCELLIERO

IL P.M.: Visto

Varese, 27.6.94.  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI VARESE  
Ufficio Unico Notificatori

Document 38 P.6

Richiesto come in atti

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio ha  
testato ho notificato - per ogni effetto di legge - l'atto che pre-  
cede alle persone appresso indicate, mediante consegna di  
copia fattane come segue:

Di Giovanni Alfano -  
Garnados - art 157 cp. multato  
presente alle carceri di Sarnede s.  
Maile la sua momentanea assenza -

df 25 / 7 / 96

ASSISTENTE U.N.E.P.  
TRIBUNALE DI VARESE  
Ivano Bianchi

N° 8061 Cron. B  
Varese, 4 LUG. 1994

UFFICIALI GIUDIZIARI  
del TRIBUNALE di VARESE